



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto D'Autore

Servizio III – Diritto D'Autore e Vigilanza sulla S.I.A.E.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007 n. 275
Regolamento recante disposizioni modificative del capo IV del regio decreto 18
maggio 1942 n. 1369, concernente approvazione del regolamento per l'esecuzione
della legge 22 aprile 1941 n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visto** l'articolo 87 della Costituzione;
 - Visto** l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400;
 - Vista** la direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale;
 - Visto** il decreto legislativo 13 febbraio 2006 n. 118, recante attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite all'originale;
 - Vista** la legge 22 aprile 1941 n. 633, e successive modificazioni;
 - Visto** il regio decreto 18 maggio 1942 n. 1369;
 - **Vista** la legge 20 giugno 1978 n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche;
 - **Visto** il decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59;
 - **Visto** il decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, recante riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997 n. 59, ed in particolare l'articolo 7, relativo alla Società italiana degli autori ed editori;
 - Vista** la legge 18 agosto 2000 n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d'autore;
 - **Visto** il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006 n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
 - Vista** la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 2007;
 - Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007;
 - **Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell' 11 dicembre 2007;
 - Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per le politiche europee;
- emana il seguente regolamento:

Art. 1 -Sostituzione della rubrica del capo IV del regio decreto 18 maggio 1942 n. 1369

1. La rubrica del capo IV del regio decreto 18 maggio 1942 n. 1369, è sostituita dalla seguente: «Diritti sulle vendite successive».

Art. 2 -Sostituzione degli articoli 44, 45, 46, 47 e 48, del regio decreto 18 maggio 1942 n. 1369

1. Gli articoli 44, 45, 46, 47 e 48, del regio decreto 18 maggio 1942 n. 1369, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 44

1. Entro il termine di novanta giorni dall'effettuazione della vendita dell'opera d'arte o del manoscritto, i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 153 della legge 22 aprile 1941 n. 633, d'ora in avanti denominata: «Legge», nell'ordine di venditore, acquirente o intermediario, presentano alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) la dichiarazione prevista dallo stesso articolo e provvedono al versamento ad essa del compenso di cui all'articolo 144 della legge.

Art. 45

1. La dichiarazione di cui all'articolo 44 contiene il nome e il domicilio del dichiarante, il nome dell'autore del manoscritto o dell'opera venduta e, se conosciuto, anche il domicilio, il prezzo raggiunto nella vendita al netto dell'imposta e, ove identificabile, il genere artistico a cui appartiene l'opera (quale la pittura, la scultura, il disegno, la stampa), nonché, qualora indicati nell'esemplare dell'opera o, comunque, a conoscenza del dichiarante, il titolo dell'opera e la data di creazione.

2. La dichiarazione di cui all'articolo 44 può essere redatta anche per via telematica secondo il modello che verrà predisposto dalla SIAE.

3. Qualora si tratti delle copie di cui all'articolo 145, comma 2, della Legge, la dichiarazione indica se l'opera abbia o meno dei segni distintivi particolari (quali il numero di stampa, la data, la firma).

4. Se l'opera è pseudonima o anonima, se ne fa menzione nella dichiarazione. In tal caso la dichiarazione contiene anche le misure dell'esemplare dell'opera, una sua succinta descrizione e ogni altro elemento necessario per la sua individuazione. La dichiarazione può, inoltre, essere accompagnata da fotografie dell'opera dichiarata o da altra documentazione atta a meglio identificarla.

Art. 46

1. La SIAE, ricevuta la dichiarazione di cui all'articolo 44, ne restituisce copia al dichiarante con l'indicazione della data di ricezione.

2. La SIAE, avvalendosi anche della collaborazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP), cura la tenuta di un separato elenco contenente le generalità degli autori e dei loro aventi causa ed il relativo domicilio, ove conosciuti. A tale fine, gli autori o i loro aventi causa comunicano alla SIAE le proprie generalità, il domicilio e le eventuali variazioni di quest'ultimo.

Art. 47

1. Entro il primo mese di ciascun trimestre la SIAE comunica per iscritto agli aventi diritto, ove noti, o ai loro aventi causa, l'ammontare dei compensi resisi disponibili nel trimestre

precedente, nonché l'avvenuta vendita e pubblica sul proprio sito internet istituzionale l'elenco in formato elettronico delle dichiarazioni di cui all'articolo 44 e delle vendite effettuate nel trimestre precedente, con l'indicazione dell'ammontare dei compensi resisi disponibili nel medesimo periodo.

2. La SIAE pubblica, inoltre, nel proprio sito internet istituzionale l'elenco in formato elettronico degli aventi diritto che non abbiano ancora rivendicato il compenso per tutto il periodo di cui all'articolo 154, comma 2, della Legge, che decorre dalla scadenza del sessantesimo giorno dalla comunicazione di cui al comma 1, ovvero, nei casi in cui gli autori o i loro aventi causa non siano noti, dalla data di pubblicazione di cui al medesimo comma. Detto elenco è, altresì, pubblicato, con cadenza semestrale, nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 48

1. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 47, comma 1, ovvero, nei casi in cui gli autori o i loro aventi causa non risultino noti, dalla data di pubblicazione prevista dal medesimo comma dell'articolo 47, gli interessati possono segnalare alla SIAE errori materiali od omissioni ai fini della loro correzione. Decorso il termine medesimo, la SIAE versa all'avente diritto i compensi dovuti, detratta la provvigione di cui all'articolo 154 della Legge.

2. Per gli aventi diritto che non siano cittadini italiani la SIAE potrà versare le somme dovute anche tramite le società di gestione collettiva dei relativi Paesi.»

Art. 3. - Abrogazione dell'articolo 43 del regio decreto 18 maggio 1942 n. 1369

1. L'articolo 43 del regio decreto 18 maggio 1942 n. 1369, è abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2007 NAPOLITANO Presidente del Consiglio dei Ministri:
Prodi Ministro per i beni e le attività culturali: Rutelli Ministro per le politiche europee:
Bonino Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali,
registro n. 1, foglio n. 131